COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 11/01/2022

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, sottoscritto nell'ottobre 2016 ed estinto anticipatamente nel settembre 2019, parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il rimborso delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali secondo i principi individuati dalla c.d. sentenza Lexitor.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso di un importo complessivo di Euro 1.378,95, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- che il contratto di finanziamento n. ***645, a seguito di sinistro impiego definitivo, veniva estinto il 30/09/2019 mediante il pagamento della compagnia assicurativa di parte del debito residuo, mentre un ulteriore importo veniva passato a perdita;
- che il ricorso è irricevibile poiché il propedeutico reclamo è stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente:
- che, le commissioni finanziarie, la cui natura è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI, non rientrano nella disponibilità della banca in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;

- che, a seguito della comunicazione di Banca d'Italia n. 1475166 del 4.12.2019, l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere sia riferibile ai "nuovi contratti" ed ai "finanziamenti in essere", con indiretta esclusione dei rapporti estinti in epoca antecedente, perimetro in cui rientra la pratica in questione;
- l'inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 poiché, in primo luogo, essa non è resa in relazione a fattispecie sorta nell'ordinamento italiano e, in secondo luogo, la direttiva 48/2008 CE art. 16 par.1 (a cui fa riferimento la sopradetta sentenza) non ha "efficacia orizzontale" tra privati, con conseguente impossibilità per il Giudice di procedere alla disapplicazione della normativa italiana;
- che, allo stato degli atti, non risulta che l'assicuratore ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della cliente (cfr. Collegio di Coordinamento n. 13306/2018).

DIRITTO

In via preliminare, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario resistente, in quanto il precedente reclamo è stato presentato dal procuratore della ricorrente, non munito di idonea procura. L'eccezione è infondata.

Secondo il costante orientamento dell'Arbitro, "pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". Nel caso di specie la ricorrente è chiaramente identificabile, "mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4907/2018).

Ciò premesso, il rimborso richiesto dalla ricorrente ha ad oggetto la quota parte delle "commissioni [dell'intermediario resistente]", che, oltre ad attività up front, ricomprendono anche attività considerate recurring dal costante orientamento dei Collegi ("gestione del trattamento dati; archiviazione dati e documenti").

Deve, pertanto, confermarsi il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 125-sexies TUB ad ottenere il rimborso pro quota dei costi e delle commissioni corrisposte secondo il criterio pro rata temporis. Di conseguenza, in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento intervenuta in corrispondenza della rata n. 33 (su 120), in applicazione del criterio pro rata temporis la ricorrente ha diritto al rimborso della quota parte degli oneri recurring per un importo complessivo, pari a Euro 1.378,95, da arrotondare a Euro 1.379,00, oltre interessi al tasso legale.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.379,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA